



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

SETTORE ISTITUZIONALE, AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, POLITICHE DEL LAVORO,
RAPPORTI CON AREA VASTA E UNION 3, SERVIZI DEMOGRAFICI,
CULTURA, BIBLIOTECA, CENTRO STUDI GEREMIA RE

Via C. Menotti n. 14 – 73045 LEVERANO – Tel. 0832 923424 Fax 0832 923419

ALLEGATO "B"

DISCIPLINARE DI GARA

Allegato parte integrante del bando di gara dell'8/4/2016.

OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "FERRUCCIO RATTA".

Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Istituzionale, Affari Generali, Contenzioso, Politiche del lavoro, Rapporti con Area Vasta e Union 3, Servizi Demografici, Cultura, Biblioteca, Centro Studi Geremia Re n. 309 del 8/4/2016 R.G.D.

STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO: Comune di LEVERANO – Responsabile del Settore Istituzionale, Affari Generali, Contenzioso, Politiche del lavoro, Rapporti con Area Vasta e Union 3, Servizi Demografici, Cultura, Biblioteca, Centro Studi Geremia Re - **Via Ciro Menotti n. 14 – 73045 LEVERANO – Tel. 0832. 923424 0832 923446- Fax 0832 923419**
Mail: protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it

vicesegretario.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it

Informazioni via telefono possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 via telefono o fax ai numeri sopra indicati, o agli indirizzi di posta elettronica.

NORME GENERALI

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché i documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto. La procedura di gara aperta per l'affidamento della concessione è indetta per **anni due (2)**.

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO E PROCEDURALE

Possono richiedersi all'Ufficio Istituzionale, Affari Generali, Cultura del Comune di LEVERANO, il cui indirizzo e recapiti sono indicati al punto 1 del Bando di Gara fino a 5 gg prima del termine di presentazione delle offerte. Qualora i quesiti proposti siano di interesse generale, l'Ufficio si riserva la facoltà di avvalersi per le risposte del sito internet del Comune.

VISIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il bando di gara, il disciplinare di gara (norme integrative del bando), ed i suoi allegati sono disponibili presso il Settore Istituzionale, Affari Generali, Contenzioso, Politiche del lavoro,

Rapporti con Area Vasta e Union 3, Servizi Demografici, Cultura, Biblioteca, Centro Studi Geremia Re del Comune di LEVERANO e sul sito internet, liberamente scaricabili. I recapiti sono indicati al punto 1 del Bando di gara.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto prevede l'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale "Ferruccio Ratta" del Comune di LEVERANO.

L'importo a base di gara per l'affidamento del servizio è di € 39.900,00 per due anni (€ 19.950,00 annue per due anni) comprensivo di IVA se dovuta, per l'intero periodo contrattuale.

Si dà atto che, al momento, non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008. Sarà cura ed onere esclusivo del concessionario predisporre il suddetto documento nel corso dello svolgimento del servizio.

Per le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione si rinvia al Capitolato speciale d'appalto .

Art. 2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

I rapporti tra il Comune di LEVERANO e il concorrente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicati alla presente procedura per quanto compatibili;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. n 207/2010 e s.m.i., per quanto compatibile, nonché da altre disposizioni inderogabili di Legge in materia contrattuale;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara e suoi allegati.

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici elencati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.vo n.163/2006 s.m.i., ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.vo 163/2006s.m.i. Per i raggruppamenti e consorzi dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate contenente l'indicazione delle percentuali della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese ed inoltre nel caso di raggruppamento e consorzio non ancora costituito deve contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si qualificherà come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto ed in tal caso dovranno inoltrare:

1) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello a) allegato , comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano consorzi costituiti come società cooperative ex art. 8 della L. 381/1991, tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il consorzio. Nell'ipotesi in cui concorrano imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;

Per le imprese individuali, le società di persone, le società commerciali, i consorzi stabili, i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., i consorzi con attività esterna ex art. 2612 c.c., le società cooperative, i consorzi di cooperative costituiti ai sensi della L. 422/1909 e s.m.i. e del D.Lgs. 1577/1947 e s.m.i.: iscrizione alla C.C.I.A.A., per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento; Per le società cooperative, i consorzi di cooperative costituiti ai sensi della L. 422/1909 e s.m.i. e del D.Lgs. 1577/1947 e s.m.i., le cooperative sociali: iscrizione all'Albo delle Società Cooperative. Nell'ipotesi in cui concorrano imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

d) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

Nel caso in cui sussistano condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, occorre dichiarare la norma giuridica violata, la pena applicata, (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della "sospensione" e/o della "non menzione"), l'anno della condanna.

Deve essere dichiarata l'esistenza o meno di condanne, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e, se del caso, con riferimento a tali soggetti cessati dalla carica, quali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata sono stati adottati con l'impegno a documentarli a richiesta della stazione appaltante oppure, in alternativa, deve essere dichiarato che non sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

e) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

f) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

g) che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o errori gravi nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

h) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello stabilito ai sensi del D.M. Economia 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell'art. 48-bis, commi 1 e 2bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 e che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio dove ha sede l'impresa è il seguente

i) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del Codice dei Contratti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo Codice, per

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

j) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

k) per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;

per le imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure dai 15 ai 35 dipendenti, qualora abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 L. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;

l) nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

l-bis) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del Codice dei Contratti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo Codice, per aver presentato falsa dichiarazione;

l-ter) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152 del 13.05.1991, convertito, con modificazioni dalle legge n. 203 del 12.07.1991, non risultano a proprio carico segnalazioni di omessa denuncia dei reati suddetti emergenti da indizi a base di richiesta di rinvio a giudizio formulata nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara;

l-quater) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

In alternativa di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta ed a tal proposito dichiara che il concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente (indicare: denominazione, sede anagrafica dell'impresa, P.I./C.F., nome e cognome con dati anagrafici e carica ricoperta nell'impresa di soci, direttori tecnici, legali rappresentanti, ecc);

m) non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

n) non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o in consorzio.

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

o) di essere in possesso di capacità economica e finanziaria come da dichiarazioni di almeno due (2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° Settembre 1993 n.385, indirizzate al comune di Leverano, non sostituibili con autocertificazione;

p) di aver eseguito ,nell'ultimo triennio antecedente alla data della presente gara , servizi analoghi a quelli di cui alla presente gara per altri enti pubblici con l'indicazione delle date e destinatari pubblici dei servizi stessi, tutti svolti regolarmente e con buon esito (ovvero senza contestazioni per inadempienze ed applicazioni di penali); essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; per tali servizi dichiarati, il concorrente deve essere in grado di fornire, a semplice richiesta, ogni documentazione utile alla dimostrazione della veridicità ed esattezza delle dichiarazioni fornite.

q) che il personale impiegato nel servizio è in possesso dei requisiti, come da bando di gara e capitolato speciale;

I soggetti di cui sopra dovranno dimostrare il possesso dell'esperienza con attestazioni rilasciate dai singoli enti o mediante dichiarazione sostitutiva dalla quale si rilevi il soggetto per il quale il servizio è stato svolto, dove è stato svolto, l'oggetto del servizio e la sua durata.

Il possesso dei titoli di studio e specializzazione dovrà essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 o autocertificazione con indicazione dei dati necessari per identificare i titoli suddetti.

ULTERIORI DICHIARAZIONI

r) dichiarazione di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

s) dichiarazione di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto delle caratteristiche e dell'ubicazione del luogo di esecuzione del servizio e di tutte le condizioni e circostanze che comunque possono influire sulla esecuzione del servizio;

t) dichiarazione di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito od influire sulla determinazione della propria offerta – compresi tutti gli obblighi previsti dal capitolato d'appalto e dagli altri documenti dell'appalto, e gli oneri connessi e conseguenti – e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

u) dichiarazione con la quale il Legale rappresentante del concorrente dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne presta il consenso;

v) dichiarazione recante l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel Bando di gara, nel presente disciplinare, nonché nel capitolato speciale di appalto;

w) (nel caso di riunione di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti e per la "capogruppo") che il raggruppamento temporaneo è costituito da (indicare denominazione di tutti i concorrenti riuniti, sede legale, P.Iva, quota di partecipazione);

(nel caso di riunione di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti e per ogni "mandante") che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo denominata: (indicare denominazione della capogruppo, sede legale, P.Iva).

x) Di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.lgs 163/2006 nonché la richiesta di documenti di cui all'art. 48 del D.lgs 163/2006 ed ogni ulteriore richiesta al seguente indirizzo di PEC: ed il referente è il Sig. tel.....- cell

y) dichiarazione:

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

in alternativa

- di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicandone i motivi.

L'omessa o parziale dichiarazione concernente il possesso anche di uno dei requisiti succitati comporterà l'esclusione della gara d'appalto salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 2 bis e dall'art. 46 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

La domanda di partecipazione dovrà essere:

a) sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore, siglata su ogni pagina, che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste al punto precedente ed essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si precisa che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000. La domanda di partecipazione dovrà essere quindi sottoscritta:

- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante della stessa;
- in caso di società, o consorzi stabili, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- in caso di Raggruppamento temporaneo, la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il Raggruppamento;

• Nel caso di consorzi:

- (se consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34 comma 1 lett. b, del D.Lgs 163/06 e lett. c, consorzi stabili) occorre dichiarare altresì per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati indicati dal Consorzio si applicherà il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma. In assenza dell'indicazione di cui sopra (nel qual caso il consorzio partecipa in nome e per conto proprio) il consorzio dovrà produrre specifica elencazione di tutti i consorziati dello stesso e per questi ultimi è preclusa la possibilità di partecipazione in maniera singola o associata.

- (se consorzi di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e, del D. Lgs 163/06) occorre elencare le imprese consorziate costituenti il consorzio.

• Nel caso di riunione di imprese:

- (imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti) occorre dichiarare la composizione del raggruppamento, consorzio o GEIE, la quota di partecipazione delle singole imprese, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole imprese devono eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio o GEIE;

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata ulteriore dichiarazione (corredata, si ribadisce, a pena di esclusione da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore - art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) inerente i requisiti di ordine generale di cui all'art. 4 punto 1 lett. c), d), l-ter), precedente resa dal/dai:

1. direttore/i tecnico/i;

2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile.

A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed imparzialità della procedura di gara, si puntualizza che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), eventualmente subite da :

• direttore/i tecnico/i;

• titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile.

Si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le condanne subite dai soggetti sopra elencati, quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del Codice Penale (c.p.), al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine ai reati stessi.

Si fa presente, inoltre, che:

- . nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara;
- . conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta;
- . nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali;
- . non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta un formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione (art. 676 c.p.p.);
- . non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. IV, 18.5.2004, n. 3185), considerato che il “prudente apprezzamento” sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera dell’affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha rinunciato a criminalizzare;
- . al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

2) (eventuale) Certificazione di sistema di qualità (o fotocopia autenticata nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00) conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati (ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/06).

3) autocertificazione di regolarità contributiva alla data dell’effettuazione della domanda di partecipazione resa utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato in ogni sua parte, con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di collocamento del personale dipendente, in materia di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, tale documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.

L’Amministrazione in ogni caso verificherà la regolarità contributiva del concorrente singolo o associato che risulterà aggiudicatario della gara. Qualora all’esito della verifica venga riscontrata la

mancata sussistenza del requisito richiesto, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione pronuncerà la decadenza dell'aggiudicazione.

L'omessa o parziale allegazione della documentazione su riportata comporterà l'esclusione dalla presente gara d'appalto salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 2 bis e dall'art. 46 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 5 - AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto secondo le norme indicate nell'art. 49 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

Art. 6 - GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà produrre la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% dell'importo a base di gara intestata al Comune di LEVERANO e quindi dell'importo di € 798,00;

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/06: riduzione del 50% (pari all'1% dell'importo a base di gara) nel caso in cui il concorrente dimostri di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; nel caso di partecipazione in ATI, per usufruire del beneficio, ciascuna impresa associata deve essere in possesso della suddetta certificazione.

E' esclusa la possibilità di autocertificare il possesso della certificazione (o della dichiarazione della presenza degli elementi) di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO EN 9001:2000, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 445/2000.

La cauzione dovrà essere costituita e comprovata mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375 o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 75, comma 3, D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115).

In alternativa, detto deposito può essere costituito presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare Pugliese Filiale di LEVERANO, in contanti o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di LEVERANO.

La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. La garanzia fideiussoria dovrà contenere l'espressa previsione delle seguenti clausole:

- validità per almeno centottanta giorni successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Saranno ritenute valide anche le garanzie fideiussorie conformi al D.M. (Ministero delle Attività Produttive) 12 marzo 2004, n. 123, che, tuttavia, dovranno contenere un'appendice con l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile: in particolare potrà essere prodotta la SCHEDA TECNICA 1.1. approvata dal citato D.M., con l'appendice suddetta.

Si ribadisce che, a pena di esclusione, è necessario che le garanzie rechino l'espressa previsione delle suddette clausole e a fronte della mancata espressa previsione delle stesse non sarà ritenuto

sufficiente il richiamo ad un generico rinvio a norme di legge vigenti per quanto non diversamente regolato, eventualmente contenuto nelle garanzie fidejussorie prodotte.

Si precisa che la cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della corretta formulazione della offerta, per cui si procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra, al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

Tutte le Polizze fideiussorie e assicurative richieste dal presente disciplinare devono essere conformi, a pena di esclusione, ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 integrate con l'appendice sopra evidenziata e dovranno perciò presentare le seguenti caratteristiche:

- la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- Il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal Comune di Leverano di Lecce a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante”, ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D. Lgs 163/06.

Qualora il concorrente produca, quale cauzione provvisoria, una polizza fidejussoria rilasciata da una Società di intermediazione finanziaria, la stessa dovrà essere integrata ulteriormente da apposita dichiarazione di impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D. Lgs 163/06. Tale dichiarazione di impegno dovrà essere rilasciata esclusivamente da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375 o da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D. Lgs 163/06.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento, e quindi anche alle imprese mandanti e non alla sola capogruppo designata.

Nell'ipotesi in cui concorra alla gara un consorzio la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere intestata al consorzio stesso.

Art. 7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

Il servizio rientra nell'elenco dei servizi di cui all'allegato IIB del d.Lgs. 163/2006 “codice dei contratti pubblici” cat. 26 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi “ ai quali si applica l'art. 20 del citato decreto.

Il servizio sarà affidato a terzi mediante gara da esperirsi con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi da parte di una Commissione giudicatrice nominata con le modalità di cui all'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, secondo criteri sia economici sia di qualità, ai sensi dell'art. 83 del richiamato D.Lgs. 163/2006, ed in base agli elementi di valutazione in appresso indicati. Tutti i coefficienti ottenuti e i conseguenti punteggi verranno calcolati sino alla seconda cifra decimale, arrotondando questa all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi:

OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo attribuibile : **punto 40**

OFFERTA QUALITATIVA – punteggio massimo attribuibile : **punti 60**

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo attribuibile : punto 40

Alla ditta che presenterà il ribasso più elevato sull'importo a base di gara verranno assegnati 40 punti. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio calcolato moltiplicando l'offerta più bassa per quaranta e dividendo il prodotto ottenuto per il prezzo offerto dalla singola ditta, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{PREZZO PIU' BASSO X 40}}{\text{PREZZO OFFERTO}}$$

Con punteggio espresso in centesimi e arrotondamento in eccesso se la terza cifra decimale del quoziente ottenuto è pari o superiore a cinque.

L'offerta dovrà essere formulata utilizzando il modello b) allegato al bando di gara.

OFFERTA QUALITATIVA – punteggio massimo attribuibile : punti 60

L'offerta qualitativa dovrà contenere un progetto tecnico gestionale dattiloscritto in non più di 15 facciate, corredato da un indice riassuntivo. Nel progetto si dovrà illustrare il piano di intervento, i concetti e i metodi per il raggiungimento delle finalità del servizio. Il progetto dovrà essere redatto in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel capitolato.

L'offerta qualitativa sarà valutata dalla Commissione di gara, assegnando un punteggio a ciascun elemento, che dovrà essere contenuto nel progetto, sulla base dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

A)	Offerta qualitativa		Max punti 60
	Criteri di valutazione	Valutazione	Punteggio
a.1	Qualità complessiva della proposta progettuale sia in merito alle soluzioni organizzative proposte che riguardo alla sua aderenza al contesto di riferimento (composizione dell'utenza della biblioteca, dinamiche socio-culturali locali, bisogni culturali espressi o potenziali)	Insufficiente	0
		Sufficiente	5
		buono	10
		ottimo	18

a.2	Iniziative di promozione della conoscenza della biblioteca e di diffusione della lettura e delle attività multimediali. Realizzazione di iniziative e progetti rivolti a utenti di varie fasce d'età da organizzare e inserire nel programma annuale delle attività della Biblioteca Comunale	Insufficiente	0
		Sufficiente	5
		Buono	10
		Ottimo	15
a.3	Sistemi di monitoraggio e controllo della qualità del servizio e valutazione del gradimento da parte dell'utenza	Insufficiente	0
		Sufficiente	3
		Buono	6
		Ottimo	9
a.4	Numero delle biblioteche di enti locali di cui si è ottenuta la gestione complessiva a seguito di affidamento nell'ultimo triennio	<p>Sarà attribuito 1 punto per ogni biblioteca gestita in comuni da 8.000 a 16.000 abitanti fino ad un massimo di due biblioteche.</p> <p>Sarà attribuito un punteggio di 2 punti per biblioteca gestita in comuni con più di 16.000 abitanti fino ad un massimo di 3 biblioteche.</p>	Max 8 punti
a.5	Proposte innovative e integrative finalizzate al potenziamento ed all'ottimizzazione del servizio ad integrazione di quelle previste nel capitolato di gara, che non comprendano nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione(N.B. in questa voce non verranno prese in considerazione le proposte già valutate al precedente punto a.2)	Massimo 1 punto per ogni proposta valida successiva alle 10 annue già previste nel capitolato	Max 10 punti

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate in armonia con le disposizioni contenute nel bando di gara e nei documenti di riferimento ed in particolare :

In seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice provvederà all'apertura dei plichi pervenuti al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

L'esame dell'"OFFERTA QUALITATIVA" verrà effettuato successivamente, in seduta riservata, dalla Commissione giudicatrice.

Le buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA verranno aperte alla presenza degli offerenti.

I concorrenti verranno tempestivamente avvisati della data e del luogo di apertura dei plichi e delle buste.

Il soggetto che presiede la gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dopo la lettura delle offerte economiche, individuerà il miglior offerente.

La gara verrà aggiudicata provvisoriamente al miglior offerente.

Art. 8 - MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, dovrà essere formulata utilizzando il modello b) allegato al bando di gara, a pena di esclusione, con le seguenti precisazioni:

- a) La dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa dovrà indicare, l'oggetto della gara d'appalto, il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa, il prezzo complessivo offerto, esclusivamente in ribasso su quello posto a base di gara di € 39.900,00, in cifre e lettere.

Non sono ammesse – a pena di esclusione – offerte parziali e/o in aumento e/o alternative.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta economica congiunta dovrà a pena di esclusione:

- a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
- b) specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento;
- c) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese medesime conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo.

Art. 9 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione del presente servizio è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.

In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ogni variazione della composizione societaria.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 10 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per essere ammessa alla procedura aperta, il concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di LEVERANO – VIA CIRO MENOTTI n. 14 - CAP 73045 **a pena di esclusione entro la data di scadenza riportate nel bando di gara** (compatibilmente con l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio protocollo), un plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la denominazione e ragione sociale del partecipante, l'indirizzo di PEC, nonché la dicitura: **“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.”**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione:

BUSTA “A” - Documentazione Amministrativa recante a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata e riportare all'esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il nominativo del mittente e l'oggetto dell'appalto, l'indirizzo di PEC. Si rimette alla facoltà dei concorrenti la possibilità di non raggruppare la documentazione amministrativa in apposita busta. Pertanto, coloro che lasceranno libera la documentazione amministrativa nel plico principale, comunque non saranno esclusi.

A pena di esclusione, la documentazione amministrativa deve essere costituita da:

- 1) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -Modello a)**, di cui all'art. 4 punto 1 con relativa documentazione ivi indicata, in lingua italiana, sottoscritta in ogni pagina dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, con l'indicazione dell'esatta ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico corredata - a pena di esclusione - dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione, comprovanti il possesso dei requisiti riportati all'art 4 del presente disciplinare, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;
- 2) eventuale documentazione indicata all'art. 4 punto 2;
- 3) documentazione indicata all'art. 4 punto 3;
- 4) eventuale documentazione inerente l'avvalimento;
- 5) **CAUZIONE PROVVISORIA** da costituirsi, a pena d'esclusione, nei tempi, nei modi e nelle forme di cui all'art. 6 del presente disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.
- 6) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**, scaricabile dal sito internet dei Comuni, controfirmato, dal titolare o legale rappresentante, per accettazione. In caso di partecipazione di R.T.I. o di Consorzio ordinario di imprese, lo stesso sarà controfirmato dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio.

(O dichiarazione come indicato all'art.4, lett. "u" del Disciplinare di Gara);

BUSTA “B”- Offerta Qualitativa recante a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata, a pena di esclusione e riportare all'esterno la dicitura “OFFERTA QUALITATIVA ”, il nominativo del

mittente e l'oggetto dell'appalto, l'indirizzo di PEC. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione l'OFFERTA QUALITATIVA, costituita dalla documentazione prevista all'art. 7 del presente disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

BUSTA "C" - Offerta Economica (modello b) recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata, a pena di esclusione e riportare all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", il nominativo del mittente e l'oggetto dell'appalto. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione l'OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana su carta resa legale, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, recante quanto previsto all'art. 7 del presente disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

Art. 11 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il Contratto di affidamento del servizio si perfezionerà solo al momento della stipula dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, che il Comune provvederà a dare alla ditta risultata vincitrice della gara, a mezzo di lettera trasmessa via PEC. Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente disciplinare.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con il Comune.

Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione Comunale. Nell'occasione deve dare prova di avere effettuato la costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipula del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre in via immediata la consegna anticipata dell'area, sotto le riserve di legge, all'impresa aggiudicataria. Il rifiuto o l'opposizione di quest'ultima alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dalla aggiudicazione.

In tale eventualità ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, da un lato ad incamerare la cauzione provvisoria e dall'altro a stipulare il contratto di concessione con la ditta concorrente classificatasi come seconda nella graduatoria finale.

Art. 12 - ONERI E SPESE

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

Sono pertanto a carico delle imprese concorrenti, in via esemplificativa, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, sempre in via esemplificativa, tutte le spese contrattuali, compresi i diritti, i bolli e l'imposta di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell'appalto.

Art. 13 - PREZZI CONTRATTUALI – INVARIABILITÀ – ALEATORIETA'

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri e spese di cui al presente disciplinare ed è presentato dalle ditte in base a calcoli di loro propria convenienza, a tutto loro rischio e pericolo. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata della appalto essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. La ditta non avrà pertanto alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo dei materiali, della

mano d'opera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque sia l'incidenza.

La ditta appaltatrice accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 14 - GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto alla costituzione di una fideiussione a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 40 comma 7, del D.Lgs 163/06.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente tramite fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375 o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà essere costituita secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e deve essere conforme, ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e in particolare rispettare le seguenti condizioni ed includere le seguenti clausole:

- l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto al Comune; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico del Comune;
- la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori;
- il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Ente a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
- il foro competente per eventuali controversie nei confronti dell'Ente è quello di Lecce.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Art. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario è tenuto a prestare la polizza assicurativa di cui all'art. 125, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che copra i danni per la responsabilità civile causati a persone e a cose nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a € 500.000,00 e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale, polizza infortuni e polizza per danni al patrimonio culturale della biblioteca, come meglio stabilito nel capitolato d'appalto.

Ai sensi dell'art. 125 c. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la polizza suddetta deve essere trasmessa al Comune di LEVERANO dieci giorni prima della stipula del contratto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/3/2004, nonché, in materia di garanzie di concorrenti riuniti, dell'art. 128 del D.P.R. 207/2010.

Si avverte che qualora risulti che la ditta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché il mancato rispetto e/o adempimento di quanto richiesto precedentemente, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi condizionata.

Art. 16 - ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Per tutto quanto non contemplato nel bando di gara e nel presente disciplinare, si farà riferimento alle condizioni del capitolato speciale d'appalto e nel contratto d'appalto, alle disposizioni del D. Lgs 163/06 Codice degli Appalti, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 (applicati solo per quanto compatibili). In caso di discordanza tra quanto stabilito nel contratto e nel disciplinare di gara, prevale quanto scritto in quest'ultimo.
2. Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento, comprensivo anche della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritto e recante copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità (secondo la forma di autenticazione prevista dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00). Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
3. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante).
4. Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale presentato a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
5. Il contratto sarà stipulato a cura dell'Ente, subordinatamente all'acquisizione della documentazione, dichiarazioni e garanzie di cui al presente disciplinare, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'aggiudicataria.
6. Per eventuali controversie tra le parti, che dovessero insorgere in dipendenza della presente gara di appalto, la giurisdizione è del TAR Puglia.
7. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, la giurisdizione è del Giudice Ordinario con esclusione quindi della competenza arbitrale.
8. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06.
9. La stazione appaltante si riserva di differire, spostare, revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
10. Le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente gara saranno inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la stazione appaltante da ogni disagio di recapito dovuto a erronea o falsa indicazione dell'indirizzo PEC o ad inefficienza tecnica dell'apparecchiatura di ricezione.

11. L'aggiudicatario della concessione dovrà acquisire a propria cura e spese ogni atto amministrativo che legittimi la preventivamente la realizzazione e l'uso della Casa dell'Acqua sotto il profilo urbanistico-edilizio, paesaggistico-ambientale e sanitario.

Art. 17 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara e di stipulazione del contratto saranno oggetto di trattamento secondo correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento avverrà ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Siffatti dati saranno raccolti con strumenti cartacei e/o informatici, utilizzando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al citato Testo Unico sulla Privacy.

Titolari del trattamento è il **Comune di LEVERANO**.

Il Responsabile del Settore

Dott. Sonia RENIS

-Firmato digitalmente-